

AL DIRETTORE GENERALE DEL CSA REGIONALE

RICORSO AMMINISTRATIVO CONTRO IL GIUDIZIO DI SOSPENSIONE RELATIVO A DUE
MATERIE RELATIVO ALL'ALUNNA _____

In nome e per conto dell'alunna _____, nata a _____, residente in _____,
codice fiscale _____, iscritta alla scuola _____, classe _____ anno scolastico
2023/2024

Premesso che

l'alunna ha frequentato la classe _____ della scuola _____, nell'anno scolastico

al termine dell'anno scolastico, il consiglio di classe ha sospeso il giudizio nelle seguenti due
materie, con la seguente votazione insufficiente: _____

Presa visione dell'esito della valutazione di fine anno dell'alunna in data _____, entro il
termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza, il sottoscritto _____ genitore
dell'alunna _____, presenta

RICORSO AMMINISTRATIVO

per le seguenti ragioni in fatto e in diritto. La motivazione con la quale è stata decisa la sospensione
in due materie non risponde ai criteri per la valutazione e l'ammissione classe successiva previsti dalla
normativa e pertanto è viziata da eccesso di potere per ingiustizia manifesta, per difetto di istruttoria,
per carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifesta, in quanto non considera:

- 1) i progressi ed i miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di partenza
dell'alunna;
- 2) il raggiungimento di obiettivi previsti a livello di competenze acquisite;
- 3) la risposta agli stimoli educativi e alla partecipazione attiva al dialogo educativo, anche con la
presentazione a fine anno di una ricerca, frutto di un lavoro complesso dell'alunna, finalizzato ad un
costante miglioramento nell'ottica di un voto finale più che sufficiente;
- 4) i progressi ottenuti durante l'anno scolastico, anche in relazione agli interventi integrativi attivati
che nel caso di specie risultano inesistenti;
- 5) la fase finale della valutazione è stata priva di qualsiasi informazione adeguata da parte della scuola,
sia da parte dei docenti che del dirigente scolastico, in violazione del comma 7 dell'articolo 1 del DPR
n. 122 del 2009;

Si consideri inoltre quanto segue:

- 6) non è possibile ricostruire l'iter logico motivazionale del giudizio di sospensione relativo a due
materie, giacché ai fini della media del secondo quadrimestre sono stati presi illegittimamente in
considerazione i voti ottenuti nel primo quadrimestre, contrariamente alle granitiche indicazioni
ministeriali;
- 7) la violazione dell'**articolo 4 comma 2 dell'ordinanza n. 92 del 5 novembre 2007**: Per gli
studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste
dal Piano dell'offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o più discipline, il
consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del consiglio di
classe procedere ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle
difficoltà rilevate nell'apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche
della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai

docenti. L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale;

8)la tardività e inattività della scuola priva di strutture preordinate ad interventi specifici, che **privilegia la “promozione burocratica” su quella promozione umana** che è nelle finalità primarie della scuola, in violazione del principio di diritto contenuto nell'**articolo 1 comma 3 del suddetto DPR n. 122 del 2009**

9)la valutazione in ordine al processo di apprendimento ed al rendimento scolastico complessivo, in aperta violazione dell'**articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**.

Tanto premesso e considerato si chiede l'annullamento in via amministrativa dell'illegittimo giudizio di sospensione relativo a due materie, previa istruttoria e consultazione dell'Organo di Garanzia Provinciale.

Con l'espresso avvertimento che in caso di mancato accoglimento, si adiranno le vie legali con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, con aggravio di spese legali a Vostro carico.

Con ogni riserva di diritto.

LUOGO, DATA

FIRMA